

Volare sí può,  
Sognare sí deve!

[www.associazioneparkinsonsassari.it](http://www.associazioneparkinsonsassari.it)

## STATUTO

**"Associazione Parkinson Sassari"**

**(- "Volare si può, Sognare si deve"-)**

*S. Cowell*



## **ART. 1**

### **Denominazione e sede**

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI "Volare si può, Sognare si deve", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV), solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI "Volare si può, Sognare si deve" Organizzazione di Volontariato, in sigla denominata "ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro. A seguito dell'iscrizione al Runts e solo in costanza di iscrizione allo stesso, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di

"Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico".

L'Associazione opera già in Sassari a far data dal 19/09/2013 con la medesima denominazione, ed adotta il presente nuovo Statuto (-in sostituzione del precedente-) in conformità alle disposizioni dettate dal citato Dlgs 117/2017. -L' "Associazione Parkinson Sassari" ha la sede legale in via Ardara n.12, nel Comune di SASSARI (SS).

## **ART. 2**

### **Statuto**

L'"ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative Norme di Attuazione, e dei Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

*Scoweda*

## ART. 4

### Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le norme del CTS e solo per quanto non previsto dal Codice, e solo laddove compatibile, secondo le disposizioni del Codice Civile e le sue disposizioni attuative.

## ART. 5

### Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con particolare riferimento a:

- *Art.5 lett. a,b e c dlgs 117/2017 : interventi di varia natura sociosanitaria e sanitaria a favore delle persone affette da Parkinson. Promozione e fruizione di servizi sociali inerenti e conseguenti.*
- *Art.5 lettera i.) dlgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (a favore delle persone rese fragili da patologie neuro-degenerative) incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, con specifico riguardo alle persone affette da Parkinson.*

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Ogni e qualsiasi lecita e possibile iniziativa volta alla realizzazione degli interventi di cui al citato art.5 lett. a, b e c ivi incluse attività che promuovano servizi e prestazioni sanitarie nelle forme e nelle modalità più idonee alle necessità delle persone affette dalle patologie sopra citate. A tal fine l'Associazione si avvale del contributo attivo e proattivo di un Comitato Scientifico organizzato secondo proprie specificità e professionalità.
- Ogni e qualsiasi lecita e possibile iniziativa volta alla attuazione pratica di programmi e progetti coerenti con le indicazioni di cui al citato art.5 lettera i.), con riguardo alle attività convegnistiche, alle attività promozionali, alla partecipazione a bandi e corsi di formazione, alla proposta mirata di attività corsuali o di aggiornamento.



-Ed inoltre: collaborazioni interattive ammesse dagli art. 55 e 56 del dlgs 117/2017 con le Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle Istituzioni Sanitarie e Sociosanitarie.



Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti ammessi. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L' "ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI" (-Volare si può, Sognare si deve-) opera nel territorio della Regione Sardegna.

## **ART. 6**

### **Ammissione**

Sono Associati all' Associazione le persone che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, in conformità all'art.23 del CTS.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, con motivazione. L'aspirante può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7**

### **Diritti e Doveri degli Associati**

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
- esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Può denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

## **ART. 8**

### **Volontario e attività di volontariato**

Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

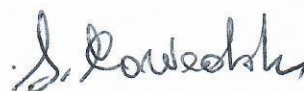
L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

## **ART. 9**

### **Perdita della qualifica di Associato**

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Se contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.



L'Associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **ART. 10**

### **Gli Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di Controllo (eventuale)
- L'Organo di Revisione (eventuale)

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 11**

### **L'Assemblea**

L'Assemblea è composta dagli Associati, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'Organo Sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o dal suo sostituto mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms o telefonata, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.



*[Handwritten signature]*

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



## **ART.12**

### **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati.
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto in base alla sua competenza.

## **ART. 13**

### **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

*S. Ruvelli*

## **ART. 14**

### **Assemblea Straordinaria**



L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 15**

### **Organo di Amministrazione**

#### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da un numero minimo di 3 componenti fino a un numero massimo di 7 (Presidente compreso) eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. ...3... anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. ...3... mandati.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il Bilancio di Esercizio, e, se previsto, il Bilancio Sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- disciplina l'ammissione degli Associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16**

##### **Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo allo stesso Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17**

##### **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18**

##### **Organo di Revisione Legale dei Conti**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/201 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.

## **Art. 19**

### **Libri Sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, nonché dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali.
- d) il Registro dei Volontari.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione.

La richiesta di esame dei libri deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e sarà permesso l'esame al socio entro 15 giorni dalla richiesta.



## **ART. 20**

### **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 21**

### **I Beni**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede legale e può essere consultato dagli Associati.



## **ART. 22**

### **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 23**

### **Bilancio**

Il Bilancio di Esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 24**

### **Bilancio Sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 25**

### **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 26**

### **Personale retribuito**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento.

#### **ART. 27**

##### **Responsabilità ed assicurazione dei Volontari**

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **ART. 29**

##### **Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

#### **ART. 30**

##### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 31**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento, alle normative vigenti in materia ed ai Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.

La Presidente

